

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 22 giugno 2005)

Relatore di maggioranza: STEFANIA BENATTI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di legge n. 17

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 giugno 2005

PROROGA DEGLI ORGANI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**
(Proroga degli organi)

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 gli organi di amministrazione e revisione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 52;
- b) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla l.r. 2 settembre 1996, n. 38;
- c) Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9;
- d) Azienda di promozione turistica regionale (APTR), di cui alla l.r. 6 agosto 1997, n. 53;
- e) Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL), di cui alla l.r. 9 novembre 1998, n. 38;
- f) Istituti autonomi case popolari (IACP) e Consorzio regionale degli IACP (CRIAP), di cui alla l.r. 7 giugno 1999, n. 18.

2. Le candidature sono presentate con le modalità di cui all'articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione), fino a trenta giorni prima del termine indicato al comma 1.

3. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996.

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Proroga degli organi)

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 gli organi dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);
- b) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
- c) Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche ASSAM. Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche ESAM. Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare CEPA);
- d) Azienda di promozione turistica regionale (APTR), di cui alla l.r. 6 agosto 1997, n. 53 (Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche);
- e) Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL), di cui alla l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro);
- f) Istituti autonomi case popolari (IACP) e Consorzio regionale degli IACP (CRIAP), di cui alla l.r. 7 giugno 1999, n. 18 (Riordino dei consigli di amministrazione degli IACP e del consorzio regionale).

2. *Identico*

3. *Identico*

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico